



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta dai signori magistrati:

dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
dott. Piero Rocchetti Consigliere
dott. Maurizio Alzetta Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al RG 275/2021 promossa da:

██████████, C.F. ██████████, nato a ██████ il
██████████, residente in Torino, Via Aglietta 35, rappresentato e
difeso dall'Avv.to Luciana Dagna del Foro di Torino (C.F.
DGNLCN64L68L219S) ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio in Torino, Via Susa n. 56 giusta procura speciale ex art. 83
c.p.c. in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta
copia informatica per immagine inserita nella busta telematica
contenente il ricorso in appello; il difensore dichiara di voler
ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex
art. 51 DL 112/2008 all'indirizzo PEC lucianadagna@pec.ordine-



avvocatorino.it, comunicato all'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax 01119824155

- Appellante -

Contro

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (80078750587) in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma e con domicilio eletto in Torino, Via Dell'Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv. ti Emilia Conrotto e Tommaso Parisi, per procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, Rep. 80974/21569. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: *avv.emilia.conrotto@posta-cert.inps.gov.it*

- Appellato -

Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

Conclusioni.

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 31.5.2021.

Per l'appellato: come da memoria di costituzione in appello depositata in data 17.9.2021.

Fatti di causa

Con ricorso depositato il 30.1.2020, [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Torino, l'INPS chiedendo di accertare e dichiarare il diritto all'indennità Naspi e, per l'effetto, dichiarare e tenuto condannare l'INPS al pagamento di detta indennità, con



decorrenza al 5 aprile 2016, nella misura di legge, per 203 giorni, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo.

A fondamento della propria domanda, l'appellante deduceva:

- di essere in stato di detenzione a decorrere dal [REDACTED] (cfr. doc. 1, fasc. I grado), già detenuto presso la Casa Circondariale di [REDACTED], dal [REDACTED] al [REDACTED], allorché veniva trasferito per motivi di giustizia presso altro Istituto Penitenziario per modifica del suo *status* giuridico;
 - di esser stato assunto dal [REDACTED] Cooperativa Sociale in data [REDACTED] (ristretto nel carcere di [REDACTED]), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con mansioni di operaio, per svolgere lavoro intramurario nell'Istituto Penitenziario (cfr. doc. 2 I grado);
 - di essere cessato dal rapporto di lavoro con la Cooperativa [REDACTED] a seguito di licenziamento in data [REDACTED], causato dal mancato rinnovo del contratto di appalto da parte dell'Amministrazione Penitenziaria in favore della Cooperativa Sociale;
 - di essere stato assunto il [REDACTED] dall'Istituto Penitenziario di [REDACTED], per svolgere attività lavorativa intramuraria, quale [REDACTED] e con assunzione degli oneri contributivi da parte dell'Amministrazione Penitenziaria (cfr. docc. 3 e 4 fasc. I grado).
- Affermava inoltre:
- che il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Penitenziaria di [REDACTED] cessava in data [REDACTED] a seguito del trasferimento dell'appellante all'Istituto Penitenziario di [REDACTED], dovuto a motivi



di giustizia (modifica dello *status* del ricorrente da imputato a

- che, cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Penitenziaria, la Casa Circondariale di [REDACTED] omise di consegnare al ricorrente i cedolini paga relativi al mese di gennaio e febbraio [REDACTED] e di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, nonostante la richiesta del signor [REDACTED] (v. doc. 5 fasc. I grado);
- che, avendo perso involontariamente la propria attività lavorativa, in data 4.4.2016, il ricorrente presentò all'INPS domanda di Naspi, protocollata con n. [REDACTED]).

Con provvedimento datato 29.4.2016 l'INPS Sede di Torino Nord comunicava l'accoglimento della domanda chiarendo che la Naspi aveva decorrenza dal 5.5.2016 e che la prestazione era stata riconosciuta per 203 giorni corrispondente a un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che il signor [REDACTED] poteva far valere negli ultimi 4 anni. Specificava che l'indennità era stata calcolata sulla media mensile delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, pari a € 693,42 (cfr. doc. 6 fasc. I grado).

In seguito al provvedimento di accoglimento della Naspi alcun pagamento della prestazione veniva eseguito dall'INPS.

Con provvedimento del 30.5.2018, poi notificato, l'INPS Sede di Torino Nord comunicava al [REDACTED] la riezione della domanda di



indennità NASpI n. [REDACTED]), già in precedenza accolta, affermando che: *“il lavoro all'interno del carcere non dà diritto alla Naspi”* (cfr. doc. 7 fasc. I grado).

In data 3 agosto 2018 il [REDACTED], tramite il Patronato Acli, proponeva ricorso amministrativo contro la reiezione della domanda di Naspi chiedendo l'accoglimento dell'istanza perché l'ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti-lavoranti una tutela assicurativa e previdenziale parificata a quella prevista per i lavoratori liberi e che l'art. 19 della L. 56/1987 riconosce che *“lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale”* (cfr. doc. 8 fasc. I grado).

Il Comitato Provinciale respingeva il ricorso amministrativo, assumendo che i detenuti non hanno diritto alla NASpI, avendo l'attività lavorativa funzione trattamentale, stante la peculiarità dell'attribuzione del lavoro con rotazione e turni tra di essi (doc. 9 fasc. I grado).

L'esponente, come peraltro riconosciuto dall'INPS, ha ribadito di essere in possesso dei requisiti di legge per accedere alla fruizione dell'indennità Naspi, avendo, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, oltre tredici settimane di contribuzione, nonché oltre 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (docc. 6 e 4 fasc. I grado); e ha sostenuto di essere esonerato dalla conferma dello stato di



disoccupazione ex art. 19 della L. 28.2.1987 n. 56, perché ristretto in carcere (doc. 1, fasc. I grado);

- di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, comma da 1 a 3 e 77 del T.U. in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, come da dichiarazione allegata e quindi di essere esente, in caso di soccombenza, da condanna alle spese di lite (doc. 10, fasc. I grado).

In base a quanto dedotto l'appellante odierno sosteneva che il trasferimento operato dall'Amministrazione carceraria determinava la cessazione del rapporto di lavoro, cessazione che si sarebbe dovuta equiparare al licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione, valutabile come motivo di recesso ai sensi dell'art. 1464 c.c. e in combinato disposto con l'art. 3 della legge n. 604/1966.

Trattandosi quindi di perdita involontaria del lavoro per un evento esterno alla sfera volitiva del lavoratore ██████████ sosteneva di aver diritto alla Naspi.

Si costituiva in giudizio l'INPS contestando le allegazioni e le deduzioni proposte e chiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

L'Istituto sosteneva la correttezza del provvedimento di diniego dell'indennità Naspi, puntualizzando che l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, non dava diritto alla cessazione del rapporto di lavoro, all'indennità Naspi, in quanto



l'attività lavorativa aveva funzione trattamentale per il detenuto, vista la peculiarità dell'attribuzione del lavoro con rotazione e turnazione tra gli stessi.

Rilevava inoltre la carenza del requisito della perdita involontaria del lavoro, sostenendo che tale perdita era conseguenza necessaria del cambiamento di *status* dell'odierno appellante (da appellante a definitivo). La causa era istruita documentalmente mediante la produzione delle buste paga di gennaio e febbraio e della comunicazione del trasferimento del ricorrente alla Casa Circondariale di [REDACTED].

Con sentenza in data 4 novembre 2020, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza ha interposto appello il [REDACTED] L'INPS ha resistito al gravame.

All'udienza del 28 settembre la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo riprodotto in calce.

Ragioni della decisione

1. La sentenza impugnata.

Il Tribunale ha deciso la causa prendendo le mosse dalle affermazioni del ricorrente, secondo il quale il trasferimento operato dall'Amministrazione penitenziaria avrebbe determinato la cessazione del rapporto di lavoro sulla scorta dell'equiparazione della medesima al licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione, valutabile quale motivo di recesso ex art. 1464



cod. civ. in combinato disposto con l'art. 3 della L. 604/66; trattandosi di perdita involontaria del lavoro per un evento esterno alla sfera di controllo del lavoratore, quest'ultimo avrebbe avuto diritto a fruire della NASpI.

Il Tribunale non ha condiviso le argomentazioni esposte e ha ritenuto infondata la domanda richiamando e riproponendo le argomentazioni svolte in una sentenza di questa Corte (sent. 897/2019 nella causa iscritta al RG 312/2019).

In base a tale arresto la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza del trasferimento del detenuto ad altra casa circondariale, o della scarcerazione per fine pena, non può essere equiparata al provvedimento con il quale il datore di lavoro intima il licenziamento, o comunque a una perdita involontaria del lavoro, quale giusta causa di dimissioni. La decisione di trasferire il ricorrente non dipende da valutazioni discrezionali del datore di lavoro, ma da un provvedimento imposto dalle norme dell'ordinamento penitenziario in ragione del mutamento dello *status* del medesimo, da imputato a condannato in via definitiva, secondo la disciplina degli Istituti di reclusione normativamente prevista. Si afferma, inoltre in tale arresto, come non sussista una piena equiparazione tra il lavoro carcerario e quello c.d. libero: i detenuti non sottoscrivono un contratto di lavoro, ma vengono assegnati al lavoro, non ricevono una retribuzione ma una mercede inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di categoria



corrispondente; è loro garantita una tutela previdenziale limitata alla sola copertura contributiva. L'unica previsione normativa in tema di indennità di disoccupazione riguarda la diversa ipotesi del lavoratore in stato di disoccupazione per effetto della perdita involontaria del lavoro libero che inizi un periodo di detenzione: l'art. 19 della L. 56/1987 prevede che lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione di cui il lavoratore era titolare. Il lavoro carcerario assume importanza soprattutto ai fini rieducativi e riabilitativi durante l'espiazione della pena, e le vicende del rapporto non imputabili all'amministrazione in quanto datrice di lavoro non comportano diritto a prestazioni qual è quella invocata – perché incidenti solo in via di fatto su un rapporto che presenta notevoli peculiarità rispetto alla posizione giuridica del lavoratore (libero). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto.

Il giudice ha rilevato come l'assenza di pronunce di legittimità e il contrasto giurisprudenziale esistente nel Distretto di questa Corte giustificano la compensazione delle spese di lite.

2. I motivi di doglianza.

Il Miceli ha proposto appello avverso la sentenza censurandone la motivazione sotto un unico articolato motivo dedotto in termini di errata valutazione del primo giudice del concetto di perdita involontaria del lavoro.



Sostiene l'appellante, infatti, come la cessazione del rapporto per effetto del trasferimento del detenuto (ritenuta non equiparabile all'intimazione di un licenziamento) non possa ritenersi corretta sotto plurimi aspetti.

Per un verso, il trasferimento dovrebbe equipararsi (secondo l'appellante) a un'interruzione del rapporto assimilabile al licenziamento e, quindi, all'involontaria perdita del rapporto di lavoro in considerazione del fatto che, nell'ambito del rapporto di lavoro 'libero', tale concetto è molto esteso: esso ricomprende, infatti, il licenziamento disciplinare, la risoluzione consensuale del rapporto intervenuta in sede protetta (ex art. 7 L. 604/66), il rifiuto del lavoratore a trasferirsi in altra sede che disti più di 50km. dalla residenza, le dimissioni per giusta causa, ovvero quelle rassegnate nel periodo tutelato della maternità (art. 55 D. Lgs. 151/2001). Perciò anche nel caso della cessazione del rapporto di lavoro penitenziario intramurario per trasferimento la cessazione non sarebbe volontaria e il detenuto-lavoratore si troverebbe involontariamente disoccupato.

Secondo la difesa del ██████, il voler ragionare diversamente (e seguendo la linea argomentativa dell'impugnata sentenza) porterebbe a conclusioni contrarie alle finalità del lavoro penitenziario e alla tendenziale equiparazione di tale prestazione lavorativa al lavoro c.d. libero secondo quanto indicato anche dalla Consulta (rif. sent. 158/2001).



Sul punto l'appellante richiama le disposizioni di cui all'art. 13 della L. 26.7.1975, n. 354 che, in conformità al disposto di cui all'art. 27, comma 3, Cost., prevedono che il trattamento penitenziario risponda ai particolari bisogni della personalità di ogni soggetto e ne incoraggi attitudini e competenze utili al reinserimento sociale e, tra gli elementi del trattamento, all'art. 15, contempla il lavoro, senza distinzioni tra lavoro interno ed esterno. Rileva inoltre come nelle disposizioni di cui all'art. 20, commi 1, 2, 5 e 17 siano contenute affermazioni di principio volte ad assicurare al lavoro penitenziario un trattamento quanto più prossimo a quello del lavoro 'libero' e ciò in ragione delle finalità che lo caratterizzano.

Richiama a supporto di quanto esposto la sentenza della Corte costituzionale n. 158/2001, per la quale le peculiarità derivanti dalla connessione tra i profili del rapporto di lavoro e i profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario -che possono conoscere varianti e deroghe- non valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, a' termini di Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro. Evidenzia come, in forza di tale pronuncia, la Consulta avesse dato continuità agli arresti giurisprudenziali (C. cost. sent. 103/84; n. 1087/88; n. 26/99), i quali, nel ribadire che il lavoro penitenziario deve essere protetto alla stregua dei principi costituzionali perché alla restrizione della libertà personale non consegue il disconoscimento delle posizioni soggettive, essendo l'ordinamento costituzionale basato sui



diritti della persona (cfr. sent. 886/2019). Da ciò consegue che anche la disciplina del lavoro penitenziario deve essere equiparata al lavoro libero anche sotto il profilo della tutela su base costituzionale (art. 38, co. 2) della disoccupazione involontaria dal momento che l'art. 20 della L. 354/1975 riconosce al lavoratore detenuto “la tutela assicurativa e previdenziale”, secondo le leggi vigenti; e in tale previsione si ritiene debba rientrare anche l'indennità NASpI. L'INPS ha resistito al gravame ribadendo le tesi già esposte circa la non equiparabilità dell'attività lavorativa intramuraria a quella del lavoro 'libero' e quindi della non involontarietà dello stato di disoccupazione legittimante l'erogazione della NASpI.

3. Disamina delle doglianze.

Diversamente da quanto affermato anche dall'appellante, la disposizione dell'art. 19 della L. 56/1987, nel prevedere che la detenzione non costituisca causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale si riferisce chiaramente al trattamento fruito dal lavoratore in stato di disoccupazione dovuto alla perdita del posto di lavoro 'libero' prestato alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

Come già rilevato da questa Corte (con sentenza di cui si richiamano le argomentazioni¹), l'art. 20 della L. 354/75 di riforma dell'ordinamento penitenziario ha disposto una diversa

¹ Corte Appello di Torino, 21.7.2020, nella causa RGL 350/2019.



regolamentazione per il lavoro prestato fuori e dentro il carcere, prevedendo per il primo l'applicazione delle norme generali in tema di collocamento e per il lavoro intramurario una speciale procedura. Come è noto, il D. Lgs. 4.3.2015 n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, ha istituito all'art. 1, con decorrenza dall'1.5.2015, un'indennità mensile di disoccupazione (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela e di sostenere il reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato "che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione", indicando tra i destinatari i lavoratori dipendenti (esclusi quelli a tempo determinato delle pp.aa. ex art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 e gli operai agricoli). All'art. 3 ha indicato i requisiti di accesso al beneficio richiedendo la presenza congiunta dei seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 21.4.2000, n. 181 e successive modificazioni; b) possano far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Il secondo comma dell'art. 3 stabilisce che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro



intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 604/66, come modificato dall'art. 1, co. 40 della L. 92/2012.

In punto di fatto si deve ritenere pacifico in causa il possesso, da parte del ██████, dei requisiti di cui al comma 1, lett. a)-c), essendo oggetto di contestazione soltanto la sussistenza del requisito della perdita involontaria dell'occupazione – avendo sostenuto l'INPS e anche il Tribunale nell'impugnata sentenza che il rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria non fosse cessato per licenziamento, né per una delle cause previste dal comma 2, essendo venuto meno a seguito di trasferimento per mutamento dello status del lavoratore-detenuto (da imputato a condannato definitivo).

Quanto all'involontarietà dello stato di disoccupazione, osserva questa Corte come la disposizione normativa in esame -laddove ammette al beneficio anche il lavoratore dimessosi per giusta causa o abbia risolto il rapporto nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/66 come novellato dalla L. 92/2012 e negli altri casi indicati dall'appellante- riconosca l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche in fattispecie in cui, pur essendo in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, detta risoluzione sia da ascrivere a condotta del datore di lavoro e non a libera scelta del lavoratore.

Con la norma in esame il legislatore ha recepito la sentenza della Consilta n. 269/2002, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità



costituzionale dell'art. 35, co. 4, L. 448/1998², nella parte in cui escludeva il diritto all'indennità di disoccupazione in ogni caso di dimissioni volontarie e quindi anche di dimissioni per giusta causa, ha dichiarato non fondata la questione, osservando che dimissioni per giusta causa, non essendo riconducibili a "libera scelta" del lavoratore in quanto ascrivibili a comportamento di altro soggetto, configuravano un'ipotesi di disoccupazione involontaria di cui all'art. 38 Cost..

Nella specie la cessazione del rapporto di lavoro fra il [REDACTED] e l'Amministrazione penitenziaria non è dovuta a dimissioni, né a una scelta del lavoratore, ma a una circostanza di fatto, quale il mutamento dello *status* del prevenuto, in quello di condannato definitivo; a seguito di tale mutamento il trasferimento del Miceli ad altra casa circondariale ha reso impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. E la circostanza che la perdita del lavoro non dipenda da una scelta dell'Amministrazione penitenziaria non vale, di per sé, a connotarla come volontaria.

Ad avviso di questo Collegio, la perdita del lavoro, in quanto involontaria, non preclude l'attribuzione dell'indennità NASpI, dovendosi pervenire a tale conclusione, in difetto di una disposizione di segno contrario, anche sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione de qua: se infatti, nel

² Ove si legge "La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria..".



caso che ne occupa, si negasse al lavoratore (lavoratore-detenuto) il diritto alla prestazione di disoccupazione ne risulterebbero vulnerate sia le disposizioni di cui all'art. 35, c.1, Cost. (che impone alla Repubblica la tutela del lavoro *“in tutte le sue forme e applicazioni”*) sia il diritto dei lavoratori, tra i quali deve essere ricompreso anche il lavoratore intramurario, di ottenere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

Così come ritenuto nella citata pronuncia che ha richiamato il merito, *“si impedirebbe proprio al lavoro penitenziario di espletare, con efficacia duratura nel tempo, quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono invece l'essenza..”*. Nella specie, in particolare, una posizione siffatta finirebbe per tradursi in una maggiore afflittività della pena e nella negazione di quella finalità di emenda che il lavoro carcerario può utilmente svolgere ai sensi dell'art. 27, co. 3, Cost..

Tirando le fila delle argomentazioni svolte si deve rilevare che:

-nel riformare l'art. 20 della L. 354/75, il legislatore ha eliminato l'obbligo del lavoro in carcere, confermandone il nucleo essenziale connotato da non afflittività, remunerazione e assimilazione -quanto a metodi e organizzazione- quale nucleo essenziale a quelli della società libera e quindi ai limiti legali fissati per riposo festivo, tutela assicurativa e previdenziale;



-in forza dei già richiamati interventi della Corte costituzionale (cfr. *in primis*, quello della sentenza 158/2001) è chiaro il disegno del legislatore diretto a fare formazione professionale e a fornire al lavoratore-detenuto gli strumenti per sviluppare le proprie capacità e concorrere (cfr. art. 4, co. 2, Cost.) “al progresso materiale o spirituale della società”. Ne costituiscono chiara riprova gli interventi legislativi diretti a sopperire a una situazione generatrice, all'interno del carcere, di “ozio involontario”; si fa riferimento al riguardo alla L. 22.6.2000, n. 193 (c.d. legge Smuraglia) che, estendendo ai detenuti il concetto di “persona svantaggiata”, consente al datore di lavoro di fruire di una parziale riduzione delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

In sintesi, le norme citate conducono quindi a ritenere che debbano essere quanto più possibile annullate le differenze tra il lavoro carcerario e quello 'libero'; di ciò fanno prova i seguenti elementi: la remunerazione deve commisurarsi in base a quantità e qualità (in ragione di 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi: v. art. 22, L. 354/75); al detenuto spettano per le persone a suo carico gli assegni familiari nella misura di legge (v. art. 23 L. 354 cit.); all'attività lavorativa prestata in carcere si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di durata del lavoro; al lavoratore-detenuto è garantito il diritto al riposo festivo e il diritto alle ferie annuali retribuite, nonché, per quanto interessa in questa



sede, senza espressa esclusione, la tutela assicurativa e previdenziale.

Di conseguenza questo Collegio ritiene che non sussistano ragioni per escludere dal beneficio della NASpI un detenuto-lavoratore che, come il ██████, dopo aver prestato ininterrottamente attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, versando la prevista contribuzione all'INPS, sia entrato in stato di disoccupazione a causa del trasferimento ad altra struttura carceraria per mutamento del proprio *status* (da imputato a condannato definitivo).

Non rileva a contrario – diversamente da quanto sostenuto nell'impugnata sentenza – né il particolare sistema di collocamento al lavoro intramurario (diretto a garantire uguali possibilità di accesso al lavoro interno da parte dei detenuti), né la finalità rieducativa e di reinserimento sociale del lavoro penitenziario, che, di per sé non esclude, ma anzi impone l'applicazione nel caso in esame della tutela contro la disoccupazione.

In base alle esposte argomentazioni, le doglianze sollevate dal ██████ sono fondate e di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolta la domanda azionata con il ricorso; al ██████ spetta la NASpI nei termini richiesti e quindi dal 5 aprile 2016 e per 203 giorni. Sulla somma dovuta devono essere corrisposti gli interessi legali dal dovuto al saldo.

4. Spese.



Le spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornate in base al D.M. 8.3.2018, n. 37, sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto istanza.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello,

Condanna l'INPS a pagare all'appellante la Naspi con decorrenza dal 5 aprile 2016 per n. 203 giorni oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

Condanna l'INPS a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo in [REDACTED] e per il presente in euro [REDACTED], Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.

Così deciso all'udienza del 28 settembre 2021.

Il Consigliere estensore

Dott. Maurizio Alzetta

La Presidente

Dott. ssa Clotilde Fierro

